

ALLEGATO A)

Convenzione tra Comune di Chianciano Terme e amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi per la consultazione e verifica dei dati anagrafici per fini istituzionali (sono esclusi i dati sensibili) tramite il servizio “Comune web – consultazioni anagrafiche”.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____
in Chianciano Terme, Via Solferino 3 – 53042 Chianciano Terme,

TRA

• il Comune di Chianciano Terme, Via Solferino 3, Partita IVA 00232210526, d'ora in poi “Comune certificatore”, rappresentato da Loredana Banini, nata a Montepulciano il 22/09/1965, Responsabile del Servizio Demografici, Statistica, Informatica, Urp, del Comune di Chianciano Terme, quivi domiciliato per la carica in Via Soferino 3, il quale agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;

e

• _____, d'ora in poi “Amministrazione richiedente”, rappresentato da _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in Via _____ n. ____, in qualità di _____, il quale agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente medesimo.

VISTI

- a. Legge 24 dicembre 1954, n.1228 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente” e Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223 “Regolamento anagrafico della popolazione residente”;
- b. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d. D. Lgs 07 marzo 2005, n.82 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e. Legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f. D. Lgs 30 marzo 2001, n 165, l'art. 2 comma 1 lettera C;
- g. La circolare del 22/10/99, n°8 del Dipartimento de lla Funzione Pubblica;
- h. La circolare del Ministero dell'Interno del 26 febbraio 2002, n. 3;
- i. Le linee guida per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni e la nota DigitPA del 22/04/2011;
- j. Legge 12 novembre 2011, n. 183;
- k. La Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22.12.2011 n. 14.

CONSIDERATO

- alla data odierna l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, realizzato con strumenti informatici e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettività, in coerenza con le quali il Ministero dell'Interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di convalida delle informazioni medesime ove richiesto per l'attuazione della normativa vigente, svolge la funzione di interscambio di informazioni con limitati enti pubblici nazionali;
- che allo stato attuale dei processi di integrazione e di aggiornamento delle banche dati delle Pubbliche amministrazioni e dei gestori pubblici servizi, l'interconnessione telematica tra le stesse assume un aspetto rilevante;
- che le informazioni devono essere acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore;
- che il Comune di Chianciano Terme ha attivato una procedura informatica di consultazione della banca dati anagrafica nel rispetto della privacy e del regolamento anagrafico;
- che, ai sensi degli artt. 43, 44bis e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'utenza;
- che i controlli devono essere improntati a criteri di semplicità, economicità ed immediatezza, così che i rapporti conseguenti siano caratterizzati dal livello minimo di formalità;
- che, in caso di mancato riscontro alle richieste di controllo o richieste di stati, fatti o qualità personali, il responsabile del procedimento inadempiente incorre nella violazione dei doveri d'ufficio;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Premesse e definizioni)

La narrativa che precede è parte integrante della presente Convenzione.

Ai fini della presente Convenzione si intende per:

– **Comune certificatore:** l'amministrazione comunale di Chianciano Terme che ha la responsabilità della raccolta, conservazione del dato e del suo trattamento e che mette a disposizione i relativi servizi di accesso, sulla base delle convenzioni da questi predisposte, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 52 (d'ora in avanti nominato CAD), all'art. 58, comma 2;

– **Amministrazione richiedente:** l'amministrazione o gestore di pubblico servizio che accede ai dati resi disponibili dal Comune certificatore, secondo le regole e le modalità definite nella convenzione cui la stessa amministrazione richiedente aderisce, valutati i propri fini istituzionali;

– **Dato anagrafico:** dato personale non sensibile desumibile dalla certificazione anagrafica artt. 33 e segg. del D.PR. 30.5.1989, n. 223;

– **Accessibilità e fruibilità telematica ai dati:** proprietà dei sistemi informatici meglio specificati nell'allegato tecnico, mediante la quale viene data la possibilità, a soggetti esterni al Comune certificatore, di fruire, attraverso una rete telematica, di dati anagrafici.

Art. 2

(Finalità)

La convenzione ha la finalità di consentire un efficace collegamento tra l'ente certificatore – Comune di Chianciano Terme - e le amministrazioni richiedenti, per fini istituzionali, in ottemperanza ai principi di semplificazione amministrativa, celerità, economicità, trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 3

(Modalità di accesso, misure di sicurezza e riservatezza delle informazioni)

L'accesso del dato anagrafico avviene via web, utilizzando l'apposito servizio internet denominato "Comune web – consultazioni anagrafiche".

Le amministrazioni richiedenti ed autorizzate sono tenute ad osservare le misure di sicurezza previste dall'ordinamento vigente e dettagliate, per quanto attiene al collegamento in esame, nel documento di specifiche tecniche (e architetture) predisposto dal comune certificatore. La fruibilità dei dati avviene secondo le modalità tecniche e nel rispetto delle condizioni di sicurezza nel trattamento dei dati personali meglio specificato nell'allegato tecnico.

Art. 4

(Servizio)

Il Comune di Chianciano Terme rende disponibili, senza peraltro consentire alcuna connessione diretta a detti archivi, i dati anagrafici relativi ai cittadini iscritti in anagrafe di popolazione residente e all'anagrafe degli italiani residenti all'Estero.

Le Pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi utilizzano i dati anagrafici a fini esclusivamente istituzionali e/o perché previsti da norme di legge o regolamentari, come meglio specificati nell'accordo di adesione.

La banca dati anagrafica messa a disposizione per la consultazione viene aggiornata quotidianamente e quindi il dato anagrafico è disponibile il giorno dopo la sua variazione.

Art. 5

(Oneri economici)

L'accessibilità e la fruibilità in rete di dati dall'archivio anagrafico è senza oneri economici se non quelli per l'interconnessione ad Internet da parte delle Amministrazioni richiedenti.

Art. 6

(Titolare del trattamento e fruibilità del dato)

Titolare del trattamento dei dati anagrafici è il Comune di Chianciano Terme ed è responsabile della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche. Le amministrazioni fruitrici sono responsabili dell'utilizzo e della riservatezza dei dati anagrafici acquisiti e della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche.

Art.7

(Clausola di adesione)

La sottoscrizione della presente convenzione è vincolata alla stipula del predisposto accordo di adesione in cui vengono specificati, tra gli altri: i fini istituzionali, il tipo di dato richiesto allo scopo di predisporre il profilo pertinente, nonché l'elenco dei nominativi dei dipendenti da abilitare all'accesso.

L'accordo di adesione costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 8

(Durata ed Esecuzione)

La presente convenzione ha una validità di un anno dalla sottoscrizione ed è automaticamente rinnovata di anno in anno a condizione che venga accertato dal Comune di Chianciano Terme il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2. La presente convenzione può essere modificata in considerazione dell'approfondimento normativo e delle specifiche dei contenuti tecnici dell'evoluzione tecnologica.

Art. 9

(Controversie)

Per la definizione di controversie di qualsiasi natura che non si siano potute definire in via amministrativa è esclusa la competenza arbitrale e competente a giudicare sarà il foro di Siena.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per _____

Per il Comune di Chianciano Terme

ACCORDO DI ADESIONE

Convenzione tra il Comune di Chianciano Terme e le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi per la consultazione e verifica dei dati anagrafici per fini istituzionali (sono esclusi i dati sensibili) tramite il servizio “Comune web – consultazioni anagrafiche”

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
in qualità di _____
dell'amministrazione richiedente _____
Tel. _____ Fax. _____
e-mail _____
PEC _____

VISTI

- L. 24 dicembre 1954, n.1228 e D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 “Regolamento anagrafico della popolazione residente”;
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- D. Lgs 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- L. 07 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- D. Lgs 07 marzo 2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”;
- L. 183 del 12 novembre 2011;
- la convenzione tra il Comune di Chianciano Terme ed i soggetti pubblici recante “Convenzione tra Comune di Chianciano Terme e amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi per la consultazione e verifica dei dati anagrafici per fini istituzionali (sono esclusi i dati sensibili) tramite il servizio “Comune web – consultazioni anagrafiche” ed il relativo allegato tecnico;

CONSIDERATO CHE

- con la novella al DPR 445/2000, apportata dalla legge 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47;
- ai sensi degli artt. 43, 44 bis e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'utenza;
- che i controlli devono essere improntati a criteri di semplicità, economicità ed immediatezza, così che i rapporti conseguenti siano caratterizzati dal livello minimo

- di formalità;
- che allo stato attuale dei processi di integrazione e di aggiornamento delle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori pubblici servizi, l'interconnessione telematica tra le stesse assume un aspetto rilevante;
 - che questa Amministrazione richiedente esercita la seguente finalità istituzionale (precisare):
-
-

PRESO ATTO CHE

la consultazione dei dati deve avvenire attraverso le modalità previste dalla scheda tecnica allegata alla convenzione in parola nel rispetto delle condizioni di sicurezza nel trattamento dei dati personali come definite dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 articoli 31 e seguenti riguardanti "sicurezza dei dati e dei sistemi".

CHIEDO

l'adesione alla convenzione tra Comune di Chianciano Terme e amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi per la consultazione e verifica dei dati anagrafici per fini istituzionali (*sono esclusi i dati sensibili*) tramite il servizio "Comune web – consultazioni anagrafiche", ai fini dell'acquisizione dei seguenti dati personali:

INDIVIDUO

al fine del collegamento all'anagrafe con procedura informatizzata, le seguenti persone in qualità di utenti custodi delle parole chiave che danno accesso alle informazioni:

N.	Cognome e nome	Codice Fiscale
	Luogo e data di nascita	email
1		
2		
3		
4		
5		

Luogo e data, _____

In fede,

Il/la Responsabile dell'Amministrazione richiedente

Il presente modello di adesione costituisce parte integrante della Convenzione che verrà sottoscritta tra Comune di Chianciano Terme e amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi per la consultazione e verifica dei dati anagrafici per fini istituzionali (sono esclusi i dati sensibili) tramite il servizio "Comune web – consultazioni anagrafiche".

SCHEDA TECNICA

(il presente allegato tecnico costituisce parte integrante della convenzione)

La “convenzione tra Comune di Chianciano Terme e amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi per la consultazione e verifica dei dati anagrafici per fini istituzionali (sono esclusi i dati sensibili)” è una convenzione aperta all'adesione delle amministrazioni richiedenti, per fini istituzionali e sempre nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

La convenzione in parola prevede la stipula del predisposto **Accordo di Adesione** in cui vengono specificati, tra gli altri: i fini istituzionali, il tipo di dato richiesto allo scopo di predisporre il profilo pertinente, nonché l'elenco dei nominativi dei dipendenti da abilitare all'accesso. L'accordo di adesione costituisce parte integrante della presente convenzione.

La consultazione online è la modalità attraverso la quale l'amministrazione fruitrice autorizzata accede, per fini della consultazione, al dato anagrafico messo a disposizione dal Comune di Chianciano Terme.

Aspetti di sicurezza e privacy

Il Comune di Chianciano Terme verifica, con cadenza periodica annuale, l'attualità delle finalità per cui ha concesso l'accesso agli enti esterni, anche con riferimento al numero di utenze attive, inibendo gli accessi effettuati al di fuori dei presupposti riconducibili all'art. 19 del Codice (norme di legge o regolamento, nonché eventuali comunicazioni al Garante, ai sensi dell'art. 19 del Codice) e quelli non conformi a quanto stabilito nella convenzione. All'esito di tali verifiche, in particolare, devono essere eliminati gli accessi effettuati per conoscere informazioni che, ai sensi della normativa vigente, dovrebbero essere invece controllate presso altri soggetti.

In particolare il fruitore:

- a. utilizza le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente e in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy;
- b. procede al trattamento dei dati personali osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
- c. garantisce che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell'art. 30 del Codice della Privacy, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
- d. si impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
- e. garantisce che l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente a personale o assimilati ovvero da soggetti che siano stati designati dal fruitore quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati;
- f. ha consapevolezza del Codice della Privacy e della possibilità di controlli ivi previsti per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza. Per l'espletamento di tali controlli, che potranno essere effettuati anche presso le sedi del fruitore dove viene utilizzato il servizio, il fruitore si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione;
- g. si impegna, non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate, a cancellare i dati ricevuti dal titolare;
- h. si impegna a formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati ed a controllarne il corretto utilizzo.
- i. garantisce che l'adozione al proprio interno delle regole di sicurezza atte ad:
 1. adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente;

2. adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza quali ad esempio:

i) identificazione univoca di una persona fisica;

ii) processi di emissione e distribuzione delle credenziali agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita procedura operativa;

3. nel caso le credenziali siano costituite da una coppia username/password, devono essere previste politiche di gestione della password che rispettino le misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy;

4. la procedura di autenticazione dell'utente deve essere protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza adeguata;

j. si impegna ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on-line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva (attraverso ad esempio i cosiddetti "robot") allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;

k. s'impegna altresì a comunicare:

1. tempestivamente all'amministrazione titolare, incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti la cooperazione applicativa;

2. al titolare, ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione on-line;

l. garantisce, in caso di cooperazione applicativa, che i servizi resi disponibili verranno esclusivamente integrati con il proprio sistema informativo e non saranno resi disponibili a terzi né direttamente né indirettamente per via informatica.

Modalità di accesso via web

La consultazione dei dati anagrafici avviene tramite un apposito applicativo web realizzato allo scopo e denominato "Comune web – consultazioni anagrafiche".

L'accesso al servizio "Comune web – consultazioni anagrafiche" avviene esclusivamente via web dal sito internet comunale www.comuneweb.it/egov/ChiancianoTerme.html il quale identifica il soggetto richiedente l'accesso e predispone l'accettazione delle richieste in funzione di quanto stabilito per quel specifico soggetto.

Solo il server del portale istituzionale si interfaccia a sua volta con un server interno alla rete aziendale del Comune dove risiede l'applicativo.

L'accesso al servizio "Comune web – consultazioni anagrafiche" viene consentito attraverso l'utilizzo di credenziali, strettamente personali e rilasciate dal Comune di Chianciano Terme ai soggetti indicati nell'Accordo di Adesione, e composte da un user id e da una password.

Politiche di sicurezza

Tutte le connessioni internet avvengono tramite il protocollo HTTPS con relativo certificato SSL e sono inoltre regolamentate dal firewall aziendale del Comune che permette la comunicazione solo ed esclusivamente tra il server del portale del sito internet istituzionale e il server dell'applicativo delle banche dati anagrafiche.

Il server del servizio "Comune web – consultazioni anagrafiche" contiene una replica parziale degli archivi anagrafici che viene aggiornato quotidianamente in maniera automatica.

Uffici di riferimento:

Servizi Demografici:

email demografico@comune.chianciano terme.si.it

tel. 0578652260-652261

PEC: comune.chianciano terme@pec.consorzioterrecablate.it